Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° ROMA - Mercoledì, 28 marzo 1928 - ANNO VI Numero 74

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **949.**

LEGGE 8 marzo 1928, n. 495.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 950.

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 496.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 951.

LEGGE 15 marzo 1928, n. 497.

Conversione in legge del R. decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-27 le convenzioni stradali stipulate con le Provincie in base al R. decreto 9 giugno 1925, n. 890.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 maggio 1926, numero 943, che proroga per l'esercizio 1926-27 le convenzioni stradali stipulate con le Provincie in base al R. decreto 9 giugno 1925, n. 890.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 952.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 498.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la squadra navale spagnola in Italia e quelle della squadra navale italiana in Spagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la squadra navale spagnola in Italia e quelle della squadra navale italiana in Spagna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 953.

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 499.

Conversione in legge del R. decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926 conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926 conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea Venezia-Vienna e viceversa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 954.

LEGGE 1° marzo 1928, n. 500.

Conversione in legge del R. decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere, per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere, per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 955.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 501.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle ditte esercenti autoservizi di gran turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle ditte esercenti autoservizi di gran turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 956.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 502.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno all'assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno all'assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 957.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 192.

Approvazione della convenzione relativa al trapasso degli impianti telefonici delle Società Imprese elettriche e telefoniche ing. T. Bormida, Telefonica carrarese e Telefonica versiliese alla Società telefonica tirrena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 508 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società telefonica tirrena per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quarta;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visti i pareri emessi dal Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi nelle adunanze del 12 agosto 1927 e del 27 gennaio 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 23 dicembre 1927 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e le Società: Imprese elettriche e telefoniche ing. T. Bormida, Telefonica carrarese, Telefonica versiliese e Telefonica tirrena dall'altra parte, per il trapasso a quest'ultima Società di tutte le concessioni per l'impianto e l'esercizio telefonico ad uso pubblico accordate precedentemente alle altre Società citate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 205. — SIROVICH.

Repertorio n. 45.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1927, sesto dell'Era fascista, il 23 dicembre in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, avanti a me Santini dott. cav. uff. Mario, funzionario rogante dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e alla presenza dei signori gr. uff. prof. Giovanni Di Pirro e comm. dott. Giuseppe Capanna, testimoni cogniti ed idonei, sono comparsi:

da una parte:

il gr. uff. comandante prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il gr. uff. dott. Nicola Muratore fu Dionisio, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, in rappresentanza del Ministero stesso;

e dall'altra parte:

1° il sig. cav. ing. Emilio Menegazzi, rappresentante della Società Imprese elettriche e telefoniche ing. T. Bormida e della Società anonima telefonica carrarese;

2° il sig. Ugo Coen, rappresentante della Società anonima telefonica versiliese;

3° il sig. comm. rag. Giulio Del Pino, rappresentante della Società anonima « Teti » (Telefonica tirrena),

persone tutte a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

Le predette Società: Imprese elettriche e telefoniche ingegner T. Bormida, Telefonica carrarese e Telefonica versiliese, legalmente rappresentate come sopra, dichiarano di rinunciare, come effettivamente rinunciano, dalla data di cui all'articolo seguente, a tutte le concessioni per l'impianto e l'esercizio del servizio telefonico ad uso pubblico ottenute in virtù dei decreti Ministeriali a suo tempo emessi: e ciò a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 52 e dell'art. 54 della convenzione principale stipulata fra il Ministero delle comunicazioni e la « Teti » il 17 aprile 1925 (repertorio n. 1477).

Art. 2.

Gli impianti telefonici di cui alle concessioni rinunciate vengono compresi fra quelli di cui all'art. 1 della citata convenzione 17 aprile 1925, e sono dati in concessione alla Società « Teti » a decorrere dal 1° gennaio 1928, alle medesime condizioni e a tutti gli effetti di essa convenzione principale.

Art. 3.

La Società « Teti » corrisponderà allo Stato la somma di L. 85,000 ai sensi dell'art. 8 e a norma degli articoli 55 e 61 della citata convenzione 17 aprile 1925.

Richiesto, io sottoscritto funzionario rogante ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti in presenza dei testimoni, ed avere da esse avuta dichiarazione che il medesimo è conforme alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Questo atto, scritto da me, occupa pagine due e righe diciannove di un sol foglio uso bollo.

Firmati: *Giuseppe Pession.*
Nicola Muratore fu Dionisio.
Ing. Emilio Menegazzi.
Ugo Coen.
Giulio Del Pino.
Giovanni Di Pirro, testimone.
Giuseppe Capanna, testimone.
Mario Santini.

Registrato a Roma il 23 febbraio 1928 - Anno VI - Ufficio atti pubblici, libro 3145, vol. 458. *Gratis.*

Il procuratore superiore: BRESCIA.

Numero di pubblicazione 958.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 431.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di perfezionamento.

N. 431. R. decreto 5 febbraio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione del comm. dott. Ambrogio Bertarelli fu Giuseppe, per l'istituzione di una borsa di perfezionamento presso la clinica dermosifilopatica della Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 959.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 449.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Grignano.

N. 449. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Grignano viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 960.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 456.

Soppressione del Regio consolato in Lipsia, e giurisdizione del Regio consolato in Dresda.

N. 456. R. decreto 12 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di seconda categoria a

Lipsia viene soppresso, e la giurisdizione consolare del Regio consolato a Dresda rimane stabilita come segue: la Sassonia e Turingia comprese le « enclaves » prussiane.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 961.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928, n. 458.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della « Fondazione Egidio e Pio Gavazzi », in Milano.

N. 458. R. decreto 29 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 5 dello statuto organico della « Fondazione Egidio e Pio Gavazzi » di Milano, approvato con R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2407.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 962.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 459.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Sassoferrato.

N. 459. R. decreto 16 febbraio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Sassoferrato viene trasformato a favore dell'Orfanotrofio Montanari, esistente nel Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928.

Nomina del direttore provvisorio e commissario straordinario del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, sull'ordinamento dell'istruzione superiore agraria forestale e di medicina veterinaria, modificato dal R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 settembre 1925, n. 1782;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116, che istituisce in Sassari un Istituto superiore di medicina veterinaria;

Ritenuta la necessità di dare una direzione provvisoria al predetto Istituto e di provvedere all'amministrazione di esso in attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 16 gennaio 1928 e fino a quando non sia possibile provvedere alla nomina del direttore del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari ed alla costituzione del Consiglio di amministrazione, il prof. Giuseppe Castiglia, rettore della Regia università di Sassari, è incaricato delle funzioni di direttore del predetto Istituto e di commissario Regio per l'amministrazione dell'Istituto stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, che apporta modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e della Azienda foreste demaniali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per il quadriennio 1928-1931, sono chiamati:

il console generale comandante il Gruppo di legioni della Milizia nazionale forestale;

il console preposto alla direzione tecnica dei servizi demandati alla Milizia nazionale forestale;

Cambi dott. Ettore, ispettore generale di ragioneria, e

Bonicelli dott. Arnaldo, ispettore generale delle Intendenze di finanza, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Salatino ing. Paolo, ispettore superiore del Genio civile, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Vitale Alberto, ispettore superiore forestale, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

Pulvirenti avv. prof. Gaetano, sostituto avvocato generale, in rappresentanza della Regia avvocatura erariale generale;

Raineri on. dott. Giovanni, senatore del Regno;

Serpieri on. prof. Arrigo, deputato al Parlamento;

Lunelli on. prof. Italo, deputato al Parlamento.

Art. 2.

A far parte del Comitato esecutivo dell'Azienda foreste demaniali, per l'anno 1928, sono chiamati:

Vitale Alberto, ispettore superiore forestale;

il console preposto alla direzione tecnica dei servizi demandati alla Milizia nazionale forestale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928.
Modificazione alle circoscrizioni delle Regie scuole agrarie medie di Firenze e di Pescia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1927, registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre successivo, reg. 7 Ministero economia nazionale, fog. 155, col quale venivano fissate le circoscrizioni per le Regie scuole agrarie medie in rapporto al riordinamento delle circoscrizioni provinciali, stabilito col R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 2, che modifica le circoscrizioni provinciali di Pistoia e di Lucca;
Ritenuta la necessità di apportare alle circoscrizioni delle Regie scuole agrarie medie di Firenze e di Pescia le varianti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni delle anzidette provincie di Pistoia e di Lucca;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le circoscrizioni delle Regie scuole agrarie medie di Firenze e di Pescia, di cui al R. decreto 4 settembre 1927, sono modificate come appresso:
Scuola di Firenze. — Toscana orientale, escluso l'Aretino, e Liguria settentrionale: Firenze, Genova, Imperia, Savona, Siena.
Scuola di Pescia. — Toscana occidentale e Liguria meridionale: Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Spezia.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 giugno 1910, n. CCLI, che erige in ente morale l'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze e ne approva lo statuto;
Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 991, sul riordinamento del detto Istituto, convertito nella legge 20 luglio 1925, n. 1455;
Ritenuta la necessità di procedere alla sistemazione finanziaria del detto Istituto e di disciplinare la sua attività in corrispondenza del patrimonio e dei mezzi di cui può disporre;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze è sciolto.

Art. 2.

L'on. prof. Arrigo Serpieri, deputato al Parlamento nazionale, è nominato Regio commissario per la disciolta amministrazione del detto Istituto.

Art. 3.

Sono attribuiti al Regio commissario i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione ed al suo presidente a norma dello statuto e del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 991, convertito nella legge 20 luglio 1925, n. 1455.
Gli atti di straordinaria amministrazione saranno dal Regio commissario sottoposti all'approvazione del Ministro per le colonie.

Art. 4.

Il Regio commissario durerà in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione che verrà ricostituito ad iniziativa del Ministero delle colonie.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1928.
Cambiamento di denominazione della società esercente i Magazzini generali, in Bergamo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto 25 febbraio 1928 (VI) con cui a norma del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, viene autorizzata la Società anonima industriale bergamasca ad esercitare in Bergamo magazzini generali;

Decreta:

Articolo unico.

La denominazione di « Società anonima industriale bergamasca » di cui all'articolo unico del decreto 25 febbraio 1928 (VI) è modificata nei termini seguenti: « Società anonima immobiliare industriale bergamasca ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1928.
Autorizzazione alla Banca cooperativa bresciana, con sede in Brescia, ad istituire proprie filiali in Vobarno, Presceglie e Nuvolento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La « Banca cooperativa bresciana », società anonima cooperativa con sede in Brescia, è autorizzata ad istituire proprie filiali in Vobarno, Presceglie e Nuvolento (provincia di Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1928.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio al Banco di San Massimo, con sede in Carignano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio della azienda privata bancaria « Banco di San Massimo », con sede in Carignano (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1928.
Revoca alla Cassa di risparmio di Lucca della facoltà di emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 seguente, con il quale la Cassa di risparmio di Lucca veniva autorizzata ad emettere assegni circolari;
Veduta l'istanza, in data 23 febbraio c. a. con la quale il predetto Istituto dichiara di aver cessato di emettere detti assegni;
Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata la facoltà già concessa alla Cassa di risparmio di Lucca di emettere assegni circolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 341.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2791 — Data della ricevuta: 18 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Luigi, Vittore, Vittoria ed Angelica Oltrona Visconti fu nob. Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: 1400 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 27 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.52	Belgrado	33.35
Svizzera	364.68	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.411	Albania (Franco oro)	363.75
Olanda	7.63	Norvegia	5.05
Spagna	317.59	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.642	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.527	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.175	Rendita 3,50 %	75.50
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.37	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.075	Consolidato 5 %	85.65
New York	18.931	Littorio 5 %	85.675
Dollaro Canadese	18.90	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.275
Oro	365.28		

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.